



# INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE

***UTILIZZO IN FASE DI SPINTA ALLA COMPLIANCE, DI ANALISI E SELEZIONE:  
BENEFICI PREMIALI E REGIME SANZIONATORIO***

Luogo e data:  
HOTEL EXCELSIOR BARI  
20/09/2019  
Ore 9:00-17:00

Intervento di:  
Anna Elisabetta Magarelli  
[annaelisabetta.magarelli@agenziaentrate.it](mailto:annaelisabetta.magarelli@agenziaentrate.it)



## Articolo 9 bis del DL n. 50 del 2017

1. Al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l'AF, **anche con l'utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali**, sono istituiti INDICI sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni.

Gli INDICI, elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, **rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente**, anche al fine di consentire a quest'ultimo, **sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti**, l'accesso al regime premiale.



POSIZIONE ISA  
ALLEGATO 10 DM 27/02/2019




SOFTWARE DI  
SUPPORTO

5. L'AE mette a disposizione dei contribuenti o degli intermediari di cui essi possono avvalersi, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie informatiche, appositi **programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati per l'applicazione degli INDICI**, nonché gli **elementi e le informazioni derivanti dall'elaborazione e dall'applicazione degli INDICI**.



REPORT



## COME MIGLIORARE IL LIVELLO DI AFFIDABILITA'

Dichiarando gli ulteriori componenti positivi

Disattivando le anomalie

**N.B.:** Non tutte le anomalie sono “*sensibili*” alla dichiarazione degli ulteriori componenti positivi.



9. Per i periodi d'imposta per i quali trovano applicazione gli INDICI, i contribuenti interessati possono indicare nelle dichiarazioni fiscali **ulteriori componenti positivi**, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale.

Tali ulteriori componenti positivi rilevano anche ai fini dell'IRAP e determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini dell'IVA.

Ai fini dell'IVA, **salva prova contraria**, all'ammontare degli ulteriori componenti positivi di cui ai precedenti periodi si applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.

DICHIARAZIONE  
ULTERIORI  
COMPONENTI  
POSITIVI

EFFETTI SU  
AFFIDABILITA' E  
PREMIALITA'



## GLI ULTERIORI COMPONENTI POSITIVI

10. La dichiarazione degli «ulteriori componenti positivi» **non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi** a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con facoltà di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto (articolo 20 del decreto legislativo 241 del 1997).

La Ris.48/E del 2019 ha chiarito che il codice tributo da indicare nel modello F24 , per effettuare il versamento integrativo dell'Iva, derivante dall'adeguamento al volume d'affari a seguito dell'applicazione degli ISA, è lo stesso utilizzato negli anni precedenti ai fini dell'adeguamento agli studi di settore, e ridenominato :”6494 – ISA – Indici sintetici di affidabilità fiscale – integrazione IVA”



## L'indicazione di ulteriori componenti positivi è

- **Facoltativa**, il contribuente non ha alcun obbligo di effettuarlo (ISA strumento di *compliance* e non di accertamento);
- **Flessibile**, il contribuente sceglie l'importo degli ulteriori componenti positivi da dichiarare sulla base dell'obiettivo che si prefigge (accedere a una determinata premialità, escludere la possibilità di essere inserito nelle liste selettive di controllo).

**Il software propone sempre l'adeguamento necessario per raggiungere l'affidabilità massima**



## Disattivazione delle anomalie segnalate

- ***E' facoltativa***, il contribuente ha la possibilità di variare i dati precalcolati (si possono variare solo i dati valorizzati); in tal caso dovrà essere effettuato il ricalcolo dell'INDICE con il Software "Il tuo ISA" (E' consigliabile indicare nel campo annotazioni le modifiche e le motivazioni).

**Nel caso in cui l'ISA è calcolato senza modificare i dati forniti dall'Agenzia, l'esito dell'applicazione sarà ordinariamente non soggetto a contestazioni da parte dell'Agenzia per quanto attiene ai valori delle variabili precalcolate fornite e non modificate.**

DIFFERENZA CON LO STUDIO DI SETTORE: Le anomalie erano segnalate in una fase successiva nel cassetto fiscale, con gli ISA sono segnalate in sede di elaborazione dell'INDICE.





11. In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli INDICI, determinati anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, sono riconosciuti i seguenti benefici:

a) **l'esonero** dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'IVA e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'IRAP;

b) **l'esonero** dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'IVA per un importo non superiore a 50.000 euro annui;

c) **l'esclusione** dell'applicazione della disciplina delle società non operative (articolo 30 della legge n. 724 del 1994), anche ai fini di quanto previsto al [secondo periodo del comma 36-decies dell'articolo 2 del DL n. 138 del 2011](#);

d) **l'esclusione** degli accertamenti «analitico-induttivi» di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del dPR n. 600 del 1973, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del dPR n. 633 del 1972;

e) **l'anticipazione** di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del dPR n. 600 del 1973 con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'articolo 57, comma 1, del dPR n. 633 del 1972;

f) **l'esclusione** della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del dPR n. 600 del 1973, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

BENEFICI  
PREMIALI



12. Con **provvedimento del direttore dell'AE** sono individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali; i termini di accesso ai benefici possono essere differenziati tenendo conto del tipo di attività svolto dal contribuente.

p.i. 2018 provvedimento del 10/05/2019



13. Con riferimento al periodo d'imposta interessato dai benefici premiali, in caso di violazioni che comportano l'obbligo di denuncia per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, non si applicano le disposizioni di cui al comma 11, lettere c), d), e) e f), del presente articolo.

14. L'AE e la GDF, nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione degli INDICI nonché delle informazioni presenti nell'apposita sezione dell'AT di cui all' articolo 7, sesto comma, del dPR n. 605 del 1973.

Decreto-legge del 06/12/2011 n. 201

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. Articolo 11

2. A far corso dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all'anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ed ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l'importo delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione. I dati comunicati sono archiviati nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni.

3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentiti le associazioni di categoria degli operatori finanziari e il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità della comunicazione di cui al comma 2, estendendo l'obbligo di comunicazione anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti strettamente necessarie ai fini dei controlli fiscali. Il provvedimento deve altresì prevedere adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione, che non può superare i dieci anni.



*Disapplicazione disciplina SNOP  
Innalzamento soglie accertamento sintetico del reddito*



*Esclusione accertamenti analitico-presuntivi*



*Compensazione IIDD, IRAP e IVA e rimborso IVA  
Riduzione termini accertamento*



*Livelli minimi di affidabilità fiscale di cui AdE tiene conto ai fini della  
definizione di specifiche strategie di controllo basate su analisi del  
rischio di evasione fiscale.*



# Condizioni per l'accesso al regime premiale

- Occorre far riferimento ai dati dichiarati dal contribuente nella **dichiarazione presentata nei termini ordinari**. Non rileva a tal fine la presentazione di dichiarazioni integrative a favore (Cir. 20/2019 – Art.9 bis, 1°c);
- I **dati** dichiarati dal contribuente ai fini dell'applicazione degli ISA devono essere **corretti e completi**, se il raggiungimento di una premialità è l'effetto della dichiarazione di dati incompleti o inesatti non può ritenersi legittimo il godimento del beneficio (Cir. 20/2019);
- I contribuenti che in un periodo d'imposta conseguono sia redditi di impresa che di lavoro autonomo possono accedere ai benefici premiali se applicano, per entrambe le categorie reddituali, i relativi indici laddove previsti. In tal caso è necessario che **per tutte le attività sia raggiunto il livello di affidabilità** previsto per la specifica premialità

Si evidenzia che l'utilizzo del campo annotazioni per evidenziare criticità riscontrate non modificando il punteggio ISA non consente l'accesso al regime premiale



## Compensazioni e rimborsi IVA

Al riguardo si rileva che i benefici previsti alle lettere a) e b) del comma 11 del citato articolo 9-*bis*, con riferimento all'imposta sul valore aggiunto, per la specifica annualità di imposta, non risultano correlabili ai livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli *ISA* per l'analogo periodo d'imposta, a causa della diversa scadenza dei termini di presentazione della richiesta di compensazione e/o di rimborso del credito IVA infrannuale, nonché della dichiarazione annuale IVA, rispetto al termine di presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette.

Si precisa che l'utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione per crediti Iva infrannuali limita l'eventuale ulteriore utilizzo, annuale o infrannuale, considerato che l'importo complessivo dell'esonero, pari a 50 mila euro, si riferisce alle richieste di compensazione effettuate nell'anno.

Anche nel caso del beneficio di cui alla lett.b), l'utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione della garanzia o del visto di conformità per le richieste di rimborso, limita l'eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che l'importo complessivo dell'esonero, pari a 50 mila euro, si riferisce alle richieste effettuate nel corso dell'anno 2020



## Esonero dal visto di conformità

L'utilizzo in compensazione, dei crediti relativi alle imposte dirette ed Irap fino a €20.000, può essere effettuato a partire dal giorno successivo alla chiusura del periodo d'imposta in cui i crediti sono maturati.

In tal caso è necessario che il contribuente a quella data sia già in grado di calcolare il punteggio di affidabilità necessario per l'accesso alla specifica premialità, e il credito utilizzato per effettuare la compensazione corrisponda a quello effettivamente spettante sulla base delle dichiarazioni presentate successivamente (Cir.20/2019).

**Il beneficio di cui alla lett.a), comma 11 dell'art.9 bis non comprende la compensazione di crediti relativi alle ritenute fiscali operate dal contribuente in qualità di sostituto d'imposta (Cir.17/2019)**



## Riduzione dei termini per l'accertamento

La riduzione di un anno dei termini di accertamento riguarda le sole rettifiche del reddito di impresa e lavoro autonomo.





# Disapplicazione disciplina SNOP

- Le società non sono mai di comodo se il punteggio ISA ottenuto è pari o superiore a 9 (anche se in perdita nel quinquennio precedente);
- Le società indicheranno la causa di esclusione con codice 11 nello specifico box contenuto nel prospetto deputato al monitoraggio dello status di società di comodo (Rigo RS116 del Modello Redditi SC e rigo RS11 del Modello redditi SP)

Nel periodo di osservazione 2013-2017 continua ad operare la causa di disapplicazione degli studi di settore, prevista per i soggetti congrui coerenti e normali. Ad es. per una società congrua e coerente nel 2017, il quinquennio di osservazione riprenderà nel 2018



# ANALISI DEL RISCHIO E SELEZIONE

L'AE e la GDF, nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione degli INDICI nonché delle informazioni presenti nell'apposita sezione dell'AT di cui all' articolo 7, sesto comma, del dPR n. 605 del 1973;

- **Come previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 10 maggio 2019 *“ai fini della definizione di specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale l'AdE tiene conto di un livello di affidabilità minore o uguale a 6”***;
- L'attribuzione di un punteggio tra 6 e 7,99 non comporta di per sé, (ossia sulla base degli elementi di rischio “insiti” nella valutazione di affidabilità operata dall'Isa), l'attivazione di una attività di controllo;



# Il regime sanzionatorio / l'induttivo

16. Nei casi di **omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione degli INDICI, o di comunicazione inesatta o incompleta dei medesimi dati**, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 8, comma 1, del DLgs n. 471 del 1997. L'AE, prima della contestazione della violazione, mette a disposizione del contribuente, con le modalità di cui all'articolo 1, c. da 634 a 636, della legge n. 190 del 2014, le informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi. Del comportamento del contribuente si tiene conto nella graduazione della misura della sanzione. **L'AE, nei casi di omissione della comunicazione dei dati degli INDICI, può altresì procedere, previo contraddittorio, all'accertamento dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA ai sensi, rispettivamente, del secondo comma dell'articolo 39 del dPR n. 600 del 1973, e dell'articolo 55 del dPR n. 633 del 1972.**



ES. CASSETTO  
FISCALE,  
COMUNICAZIONI



## LE SANZIONI PER OMESSA PRESENTAZIONE DEL MODELLO ISA

- **INVITO:** L'Agenzia delle Entrate, prima della contestazione della violazione, dovrà mettere a disposizione del contribuente le informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi;
- **RICEVUTA TELEMATICA:** Analogamente a quanto previsto per gli studi di settore, è prevista anche per gli ISA, l'indicazione, nel testo delle comunicazioni di avvenuta presentazione della dichiarazione di un apposito "Invito" al contraddittorio a trasmettere il modello, qualora in sede di invio telematico lo stesso non sia stato allegato al modello dei redditi;
- **AUMENTO DELLA SANZIONE:** Per gli ISA non vi è nessun aumento della sanzione base, come previsto per gli studi di Settore



## LE SANZIONI PER OMESSA PRESENTAZIONE DEL MODELLO ISA

- **SANZIONI PENAL TRIBUTARIO:** Analogamente agli studi di settore, nessuna sanzione di tipo penal tributaria è prevista in ipotesi di adeguamento, neanche in caso di cifre elevate. (Art.10, c.6, della L.146/1998, così come sostituito dal comma 409, dell'art.1 della Finanziaria 2005- norma riferita agli studi di settore).

Non esiste una norma in tal senso espressamente prevista per gli Isa, tuttavia è da ritenersi applicabile al nuovo strumento come chiarito dall'Agenzia nel corso di un Forum con i Consulenti del Lavoro.



## L'ACCERTAMENTO INDUTTIVO NEL CASO DI OMESSA PRESENTAZIONE DEL MODELLO ISA

- L'accertamento induttivo, potrà essere emesso, solo previo contraddittorio con il contribuente al fine di rendere la pretesa “credibile e sostenibile”.

Per gli studi di settore si rendeva applicabile l'art.39, 2°c. lett.d) ter. DPR  
600/73



## Articolo 8

### Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni.

1. Fuori dei casi previsti negli articoli 1, 2 e 5, se la dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive o dell'imposta sul valore aggiunto non è redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate ovvero in essa sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, nonché per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli, **si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.** La medesima sanzione si applica alle violazioni relative al contenuto della dichiarazione prevista dall'[articolo 74-quinquies, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#). Si applica la sanzione in misura massima nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate.



6. **Gli INDICI non si applicano** ai periodi d'imposta nei quali il contribuente:

a) ha **iniziato o cessato l'attività ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa;**

b) dichiara **ricavi** (TUIR articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c, d ed e), o **compensi** (TUIR articolo 54, comma 1) di **ammontare superiore al limite** stabilito dal **decreto di approvazione o revisione** dei relativi INDICI.

7. Con **DM MEF** possono essere previste ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli INDICI per determinate tipologie di contribuenti.

CAUSE DI  
ESCLUSIONE

Si osserva che, per gli ISA AG40U, AG50U, AG69U e AK23U, ai fini della determinazione del limite di esclusione dall'applicazione degli ISA, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate in base a quanto previsto dagli articoli 92 e 93 del TUIR



# LE CAUSE DI ESCLUSIONE PER GLI ISA 2018

Per i contribuenti **esclusi** dall'applicazione degli Indici **non sussiste l'obbligo di compilare (presentare) il modello dati ISA**. Tale regola generale trova un'eccezione per il caso delle **c.d. multiattività**.



## NON NORMALE SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ: ESEMPI

- a) il periodo in cui l'impresa è in liquidazione ordinaria, oppure in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
- b) il periodo in cui l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:
  - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause indipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
  - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività;
  - è svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento dell'attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
- c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto il periodo d'imposta a causa della ristrutturazione di tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
- d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno ceduto in affitto l'unica azienda;
- e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;



f ) la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. È il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività "Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria" (codice attività – 46.32.20 , compreso nell'ISA AM21U) e da maggio in poi quella di "Trasporto con taxi" (codice attività – 49.32.10 – compreso nell'ISA AG72U). Al contrario, non costituisce causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici attività compresi nello stesso ISA;

g) per i professionisti, il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per la maggior parte dell'anno a causa di provvedimenti disciplinari;


h) nel caso di eventi sismici:

– se vi sono danni ai locali destinati all'attività d'impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili (attestati dalle relative perizie tecniche o dall'esito dei controlli della protezione civile) e non più idonei all'uso;

– se vi sono danni rilevanti alle scorte di magazzino (certificabile a seguito di apposita perizia tecnica) tali da causare la sospensione prolungata del ciclo produttivo;

– per i contribuenti che, successivamente all'evento sismico, indipendentemente dai danni subiti, non hanno potuto accedere ai locali di esercizio dell'attività in quanto ricadenti in aree di divieto assoluto d'accesso per la maggior parte del periodo d'imposta successivo al terremoto;

– per i contribuenti che hanno subito una riduzione significativa, se non la sospensione dell'attività, in quanto aventi come unico o principale cliente un soggetto ubicato nell'area del sisma il quale, a sua volta, a causa degli eventi sismici ha interrotto l'attività per la maggior parte del periodo d'imposta successivo al terremoto.



## **Ulteriori categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale**

1) i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato, previsto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;



(tipologia 2) presentano il modello

**2 ) i contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico ISA, superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;**

3) i contribuenti con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l'ISA e, quindi, prevista nel quadro dei dati contabili contenuto nel modello ISA approvato per l'attività esercitata;



Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017. L'esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 107 del TFUE (art. 8, comma 5-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47)

Organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell'articolo 86 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017. L'esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 107 del TFUE (art. 8, comma 5-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47)

Imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017. L'esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 107 del TFUE (art. 8, comma 5-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47)

Nei casi suesposti non essendo pervenuta l'autorizzazione della Commissione Europea, per l'A.I. 2018 si applicheranno gli ISA. Gli stessi saranno applicati anche per l'A.I. 2019 in quanto gli effetti dell'Autorizzazione della CE hanno effetto dall'anno d'imposta successivo a quello dell'autorizzazione stessa.



- 4) le società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
- 5) i soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di “Trasporto con taxi” - codice attività 49.32.10 e di “Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente” - codice attività 49.32.20, di cui all’ISA AG72U;
- 6) le corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’ISA AG77U.

Le società cooperative, con attività mutualistica prevalente e non esclusiva, non sono escluse dall’applicazione dell’ISA. Laddove ritenuto opportuno occorre specificare nelle note aggiuntive l’impatto delle finalità mutualistiche sul calcolo dell’indice



# INIZIO ATTIVITÀ - CODICE "1"

- Sono esclusi i soggetti che hanno **iniziato l'attività nel 2018**, compreso il caso di inizio l'1.1.2018.
- Al fine di individuare il periodo d'imposta di esclusione **rileva l'effettivo inizio dell'attività economica** e pertanto non va fatto riferimento alla data di costituzione della società / apertura della partita IVA da parte dell'impresa individuale.
- Si evidenzia che le istruzioni ISA parte generale non contengono la precisazione presente nelle istruzioni al modello studi di settore, in base alla quale la causa di esclusione in esame non è applicabile in caso di "mera prosecuzione / cessazione e inizio dell'attività entro i successivi 6 mesi".
- Pertanto, **in caso di "mera prosecuzione" dell'attività** svolta da altri soggetti, **sussiste in ogni caso l'esclusione**. In particolare, in presenza delle seguenti operazioni straordinarie:
  - acquisto / affitto d'azienda;
  - successione / donazione d'azienda;
  - trasformazione / scissione e fusione;
  - conferimento d'azienda in una società neocostituita;
  - il contribuente avente causa nell'operazione risulta **escluso dagli ISA**.

**Si precisa che per non applicare gli ISA nell'ambito delle operazioni straordinarie sia dante che avente causa devono trovarsi nelle condizioni di esclusione rinvenibili nella fine o nell'inizio dell'attività nel periodo.**





# CESSAZIONE ATTIVITÀ - CODICE "2"

Sono esclusi i soggetti che hanno **cessato l'attività nel 2018**, compreso il caso di cessazione in data 31.12.2018.

## *Esempio:*

La xxx snc, in contabilità ordinaria, in data 31.12.2018 ha cessato l'attività di gelateria. La società in esame:

- è esclusa dagli ISA poiché ha cessato l'attività;
- indica il codice di esclusione "2" a rigo RF1 nel mod. REDDITI 2019 SP.



# ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE - CODICI

## DA "5" A "13"

- **DETERMINAZIONE DEL REDDITO CON CRITERI FORFETARI - "5"**

Sono esclusi dall'applicazione degli ISA i soggetti che applicano il reddito con **criteri forfetari (ivi compresi i soggetti che usufruiscono del regime agevolato di vantaggio della L.398/1991)**

- **CLASSIFICAZIONE IN UNA CATEGORIA REDDITUALE DIVERSA DA QUELLA PREVISTA DAL QUADRO DEGLI ELEMENTI CONTABILI DEL MOD. ISA - "6"**

La fattispecie in esame si realizza qualora la tipologia di reddito del contribuente non consenta la compilazione del relativo ISA in quanto nel modello è presente il quadro dei dati contabili **non compatibile con la tipologia di reddito posseduta** (ad esempio, un professionista esercente l'attività di *"Portali web"*, codice 63.12.00 abbinato all'ISA AG66U nel quale tuttavia non è presente il quadro G dei dati contabili dei lavoratori autonomi)



## segue: ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE - CODICI DA "5" A "13"

- **ESERCIZIO DI DUE O PIÙ ATTIVITÀ D'IMPRESA NON RIENTRANTI NEL MEDESIMO ISA - "7"**

La fattispecie in esame si verifica per i soggetti che esercitano due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari, superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati (c.d. multiattività).

In tal caso:

- **va compilato il modello dati ISA** (comprensivo del prospetto multiattività), per la sola acquisizione dati;
- va indicato nel quadro RF / RG / RE del mod. REDDITI 2019 il codice **"7"**.

### **Esempio:**

L'imprenditore individuale Giorgio Giorgi, in contabilità semplificata, esercita:

- l'attività di commercio di alimentari (ISA AM01U) e
- in via non prevalente, l'attività di bar (ISA AG37U) con ricavi superiori al 30%.

Essendo un soggetto multiattività:

- indica il codice "7" a rigo RG1 del mod. REDDITI 2019 PF;
- è tenuto a presentare il modello dati ISA **compilando il prospetto multiattività**.

Si evidenzia che per taluni ISA (ad esempio, quello degli alberghi, dei ristoranti, dei bar, ecc.) le istruzioni del modello individuano delle specifiche **attività complementari**.

L'esercizio di tali ultime attività congiuntamente all'attività prevalente non comporta l'esclusione dall'applicazione del modello dati ISA, a nulla rilevando che le stesse siano superiori / inferiori al 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.



# ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

## CONTRIBUENTI MINIMI / FORFETARI

I contribuenti **minimi / forfetari** sono **esclusi dall'applicazione degli ISA.**

Tali soggetti dichiarano il reddito d'impresa / lavoro autonomo utilizzando la specifica Sezione I / II del quadro LM, nell'ambito del quale non è prevista l'indicazione di alcuna causa di esclusione (**non è quindi previsto uno specifico codice di esclusione**).



17. Con **provvedimento del direttore dell'AE** sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del articolo 9-bis del DL n. 50 del 2017 (come convertito).

18. Le disposizioni normative e regolamentari relative all'elaborazione e all'applicazione dei parametri e degli studi di settore cessano di produrre effetti nei confronti dei soggetti interessati agli stessi, con riferimento ai periodi d'imposta in cui si applicano gli INDICI.

Ad eccezione di quanto già disposto dall'articolo 9-bis del DL n. 50 del 2017, come convertito, le norme che, per fini diversi dall'attività di controllo, rinviano alle disposizioni in materia di parametri e di SDS e ai limiti previsti per l'applicazione degli studi di settore si intendono riferite anche agli INDICI.

Per le **attività di controllo**, di **accertamento** e di **irrogazione delle sanzioni** effettuate in relazione ai periodi d'imposta antecedenti all'entrata in vigore degli INDICI si applicano le disposizioni vigenti il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 50 del 2017.

DISPOSIZIONI DI  
COORDINAMENTO



GRAZIE PER L'ATTENZIONE



36-decies. Pur non ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le società e gli enti ivi indicati che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per cinque periodi d'imposta consecutivi sono considerati non operativi a decorrere dal successivo sesto periodo d'imposta ai fini e per gli effetti del citato articolo 30. Restano ferme le cause di non applicazione della disciplina in materia di società non operative di cui al predetto articolo 30 della legge n. 724 del 1994.

